

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO**SEDE DI ROMA****RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E****PROVVEDIMENTO CAUTEALRE**

PER Alberici Liberata, nata a Cercola (NA) il 29.12.1976 (c.f.: LBRLRT76T69C495S) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via I[^] Maggio n. 14; **Ferrara Carmela**, nata a Maddaloni (CE) il 20.09.1975 (c.f.: FRRCLM75P60E791B) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via Palombara snc; **De Lucia Cristina**, nata a Maddaloni (CE) il 12.01.1963 (c.f.: DLCCST63A52E791L) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Appia n. 75; **Morgillo Angela**, nata a Caserta (CE) il 06.11.1979 (c.f.: MRGNGL79S46B963Z) e residente in Arienzo (CE) Via Crisci snc; **Scioscia Angelica Melania**, nata a Delmont (Svizzera) il 26.08.1974 (c.f.: SCSNLC74M66Z133K) e residente in Frasso Telesino (CE) Via Sauci n. 19; **Pascariello Rosa**, nata a Maddaloni (CE) il 24.01.1983 (c.f.: PSCRSO83A64E791H) e residente in Maddaloni (CE) Via Matilde Serao n. 8; **Ferraro Anna**, nata a Benevento (BN) il 25.12.1981 (c.f.: FRRNNA81T65A783A) e residente in Forchia (BN) Via Misciuni n. 33; **Iannotti Giuseppina**, nata a Dugenta (BN) il 15.01.1967 (c.f.: NNTGPP67A55D380B) e residente in Durazzano (BN) Via Cagliano snc; **Inverno Antonietta**, nata a Maddaloni (CE) il 30.03.1970 (c.f.: NVRNNT70C70E791F) e residente in Maddaloni (CE) Via Libertà n. 251; **Inverno Maria**, nata a Maddaloni (CE) il 23.02.1965 (c.f.: NVRMRA65B63E791C) e residente in Maddaloni (CE) Via Ficucella n. 96/1; **Pisanti Serena**, nata a Caserta (CE) il 31.12.1975 (c.f.: PSNSRN75T71B963C) e residente in Maddaloni (CE) Via Pietro Coletta n. 35; **Ferrara Annamaria**, nata a Caserta (CE) il 07.09.1978 (c.f.: FRRNMR78P47B963O) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via Vecchia Ponti Rossi n. 1; **Vigliotti Orsola**, nata a S. Maria a Vico (CE) il 10.05.1981 (c.f.: VGLRSL81E50I233O) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Rosciano I[^] Trav. N. 30; **Piscitelli Francesca**, nata a Maddaloni (CE) il 26.02.1976 (c.f.: PSCFNC76B66E791X) e residente in Arienzo (CE) Via Crisci n. 130 A; **De Lucia Assunta**, nata a S. Felice a Cancellò (CE) il 31.07.1983 (c.f.: DLCSNT83L71H834V) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Diana n. 41; **Schaefer Claudia**, nata a Maddaloni (CE) il 07.05.1980 (c.f.: SCHCLD80E47E791P) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Nazionale n. 250; **De Lucia Florinda**, nata a Caserta (CE) il 05.08.1964 (c.f.: DLCFRN64M45B963I) e

residente in S. Maria a Vico (CE) Via Brecciale Nuova n. 8; **Barbarino Felicia**, nata a Caserta (CE) il 09.04.1980 (c.f.: BRBFLC80D49B963K) e residente in San Felice a Cancellò (CE) Via Laurenza n. 88; **Migliore Ornella**, nata a S. Felice a Cancellò (CE) il 02.07.1967 (c.f.: MGLRLL67L42H834D) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via S. Adriana n. 14; **Pirozzi Michelina**, nata a Caserta (CE) il 21.06.1965 (c.f.: PRZMHL65H61B963F) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via Laurenza n. 43; **Daddio Marianna**, nata a Caserta (CE) il 23.10.1966 (c.f.: DDDMNN66R63B963J) e residente in S. Maria a Vico (CE) Viale P. Carfora n. 132; **Rossi Marianna**, nata a Caserta (CE) l'11.12.1981 (c.f.: RSSMNN81T51B963B) e residente in Casapulla (CE) Via G. Garibaldi n. 13; **Nuzzo Maria**, nata a S. Maria a Vico (CE) il 13.12.1979 (c.f.: NZZMRA79T51I233A) e residente in S. Maria a Vico (CE) Vico Scaranin. 23; **Razzano Vincenza**, nata a Caserta (CE) il 18.10.1977 (c.f.: RZZVCN77R58B963E) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Appia II trav. IACP n. 2; **Massaro Felicia**, nata a Benevento (BN) il 12.04. 1983 (c.f.: MSSFLC83D52A783A) e residente in Fiorchia (BN) Via Rione Mons. Roatta n. 7; **Morgillo Gelsomina**, nata a Maddaloni (CE) il 15.10.1979 (c.f.: MRGGSM79R55E791G) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via Laurenza n. 73; **Di Lucia Carmela**, nata a S. Maria a Vico (CE) l'11.11.1975 (c.f.: DLCCML 75S51I233M) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Diana n. 41; **De Lucia Rosa Alba**, nata a Caserta (CE) il 06.01.1974 (c.f.: DLCRLB74A46B963R) e residente in S. Maria a Vico (CE) Via Ferdinando I^ D'Aragona n. 16; **Carfora Giuseppina**, nata a Benevento (BN) il 06.01.1977 (c.f.: CRFGPP77A46A783F) e residente in Rotondi (AV) Via Circumvallazione nord n. 15; **Esposito Sandra**, nata a Caserta (CE) il 18.05.1972 (c.f.: SPASDR76E68B963R) e residente in S. Felice a Cancellò (CE) Via Tredici Monaci n. 9; **Pascarella Catia**, nata a Maddaloni (CE) il 22.10.1977 (c.f.: PSCCTA77R62E791L) e residente in Maddaloni (CE) Via Grotticella n. 32; **Iuliano Rosaria**, nata a Casoria (NA) il 22.04.1963 (c.f.: LNIRSR63D62B990U) e residente in Venafro (IS) Via Giotto di Bondone n. 58/Q; **Perillo Alfonsina**, nata S. Maria la Fossa (CE) il 4.07.1964 (c.f.: PRLNS64L44I247N) e residente in S.Maria la Fossa (CE) Via Guglielmo Marconi n. 9; **Celato Sandra**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 29.07.1967 e residente in Macerata Campania (CE) Via Mzzini vico VII n. 6; **Coppola Antonietta**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 19.02.1981 (c.f.: CPPNNT81B59I234Q) e residente in Cancellò ed Arnone (CE) Via Roma n. 181; **Biagina Zaccariello**, nata a Cancellò ed Arnone (CE) il 3.02.1972 (c.f.: ZCCBGN72B43B581H) e residente in Cancellò ed Arnone (CE) Via Prov. Per Cappella

reale snc; **Leone Marianna**, nata a Capua (CE) il 30.01.1983 (c.f.: LNEMNN83A70B715E) e residente in Sparanise (CE) Via Torretta n. 37; **Congedo Giuliana**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 4.07.1980 (c.f.: CNGGLN8044I234N) e residente in Grazzanise (CE) Via Piazzetta Emiliana n. 4; **Amato Vincenza**, nata a Napoli (NA) l'11.01.1967 (c.f.: MTAVCN67A51F839X) e residente in Giugliano in Campania (NA) Via Casacelle n. 154; **Parente Anna**, nata a Gesualdo (CE) il 20.11.1962 (c.f.: PRNNNA62S60D998F) e residente in Grazzanise (CE) Via Tre Grazie n. 39; **Di Benedetto Erminia**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 27.10.1966 (c.f.: DBNRMN66R67I234X) e residente in S. Andrea del Pizzone (CE) Via Lucarelli n. 22; **Provitola Nella**, nata a Caserta (CE) il 12.04.1977 (c.f.: PRVNLL77D52B963E) e residente in Carinola (CE) Via Nazionale n. 159; **Tavoletta Maria**, nata a Napoli (NA) il 29.06.1980 (c.f.: TVLMRA80H69F839O) e residente in Villa Literno (CE) Via Tagliamento n. 19; **Pedana Amalia**, nata a Caserta (CE) il 16.08.1976 (c.f.: PDNMLA76M56B963E) e residente in Villa Literno (CE) Via Roma n. 135; **Provitola Francesca**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 29.11.1979 (c.f.: PRVFNC79S69I234R) e residente in Carinola (CE) Via Nazionale, 159; **La Torre Emanuela** nata a Formia (LT) il 09.12.1978 e residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Garibaldi n.34 (c.f.: LTRMNL78T49D708V); **Emerito Tiziana**, nata a Caserta (CE) il 20.08.1975 (c.f.: MRMTZN75M60B963E) e residente in Cancellò ed Arnone (CE) Via Delle Orchidee n. 3; **Di Simeone Anna**, nata a Grazzanise (CE) il 19.11.1966 (c.f.: DSMNNA66T53E148V9) e residente in Grazzanise (CE) Via Loc. Borgo Appio n. 12; **Ippolito Letizia**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 6.05.1973 (c.f.: PPLLTZ73E46G596H) e residente in Sparanise (CE) Via Fratelli Cervi n. 3; **De Caprio Mariateresa**, nata a Caserta (CE) il 5.02.1968 (c.f.: DCPMTR68B55B963B) e residente in Caserta (CE) Via G. Tescione n. 104; **Palumbo Valeria**, nata a Grazzanise (CE) il 4.06.1957 (c.f.: PLMVLR57H44E158W) e residente in Grazzanise (CE) Via Borgo Appio n. 10; **Abbate Gianmichele**, nato a Grazzanise (CE) il 30.08.1958 (c.f.: BBTGMC58M30E158I) e residente in Grazzanise (CE) Via S. Leucio Trav. IV n. 4; **Pirozzi Carmela**, nata a Formia (LT) il 29.01.1974 (c.f.: PRZCMN74A69D708G) e residente in Mondragone (CE) Via Mastriani n. 9; **Talitto Salvatore**, nato a Sessa Aurunca (CE) il 6.03.1959 (c.f.: TLTSVT59C06I676R) e residente in Sessa Aurunca (CE) Via E. Massimo/Sessa A. n. 10; **Passaro Angela**, nata a Caserta (CE) il 29.09.1974 (c.f.: PSSNGL74P69B963C) e residente in Cancellò ed Arnone (CE) Via Kennedy n. 16; **Perillo Anna Lisa**, nata a Caserta (CE) il 19.11.1979 (c.f.: PRLNLS79S59B963C) e residente in Brezza di Grazzanise (CE) Via S.

Andrea n. 100; **Martino Antonella**, nata a Caserta (CE) il 19.06.1974 (c.f.: MRTNNL74H59B963K) e residente in Casal di Principe (ce) Via Aspi n. 5; **Vollero Annunziata**, nata a Napoli (NA) il 27.09.1976 (c.f.: VLLNNZ76P67F839Y) e residente in Mondragone (CE) Via Domiziana n. 392; **Montano Antonella**, nata a Capua (CE) l'1.01.1972 (c.f.: MNTNNL72A41B715P) e residente in Carinola (CE) Via Platani snc; **Lanna Matilde**, nata a S. Maria C.V. (CE) il 9.11.1973 (c.f.: LNNMLD73S49I234I) e residente in Francolise (CE) Via Perrone n. 53; **Ventre Eleonora**, nata a S. Maria C.V. (CE) l'1.07.1980 (c.f.: VNTLNR80L41I234H) e residente in S. Andrea del Pizzone (CE) Via E. Andreilla n. 9; **Moretti Sabrina**, nata a Pontecorvo (FR) il 17.03.1978 e residente in Esperia (FR) alla via Provinciale n° 19 (c.f.: MRTSRN78C57G838F); **Santamaria Isabella**, nata a Formia (LT) il 21.06.1978 e residente in Ausonia (FR) alla via Correano n° 50/1 (c.f.: SNTSL78H61D708D); **Colicci Sara** nata a Cassino (FR) il 17.07.1980 e residente in San Giorgio a Liri (FR) alla via San Marco n° 2 (cod.fis.: CLCSRA80L57C034D); **Cervoni Antonella** nata Frosinone (FR) il 07.01.1972 ed residente in Castro dei Volsci alla via Del Formello n° 82 (cod.fis. CRVNNL72A47D810L); **Verrengia Maria Giovanna** nata a Formia (LT) il 21.10.1979 (c.f.: VRRMGV74R61D708B) residente in Cellole (CE) alla via Parini n.13; **Paolo Giuseppe** nato a Capua (CE) il 16.10.1978 (c.f.: PLAGPP78R16B715Q) residente a Cancellò ed Arnone alla via Enrico Fermi n.13; **Caldarone Loredana** nata a Caserta (CE) il 13.07.1972 (c.f.: CLDLDN72L53B963U) residente in Carinola (CE) via Nazionale n.156; **Schiavone Lucia** nata a Napoli (NA) il 25.01.1978 (c.f.: SCHLCU78A65F839E) e residente in Castelvoturno (CE) via Carlo Pisacane n.30; **Schiavone Elena** nata Casal di Principe (CE) il 21.10.1966 (c.f. SCHLNE66R61B872D) residente in Calcinaia (PI) via dei Martiri 58; **Pironaggi Sonia** nata a Formia (LT) il 15.02.1982 (c.f. PRNSNO82B55D708O) residente in Cellole (CE) alla via Ghiberti n.11; **Parente Giovanna** nata a Capua (CE) il 14.01.1972 (c.f. PRNGNN72A54B715P) residente in Grazzanise (CE) via Tre Grazie n.2; **Mirra Nicoletta** nata a S. Maria C.V. il 23.11.1979 (c.f. MRRNLT79S63I234Z) residente in S. Maria la Fossa (CE) alla via G. Galilei n.11; **Schiavone Maria Grabiella** nata a Vitulazio (CE) l'11.01.1964 (c.f. BNPMGB64A51M092S) residente in Bellona (CE) alla via Antonio Vinciguerra n.102; **Raimondo Luisa** nata a Caserta (CE) il 07.12.1987 (cf. RMNLSU81T47B963R) e residente in Grazzanise (CE) via A. Diaz n.52; **Aversano Stabile Caterina** nata a S.Maria C.V il 09.07.1967 (c.f. VRSCRN67L49I234I) residente a Capua (CE) alla via Risorgimento n.9;

Sara Secci nata a Formia (LT) il 23.05.1979 (c.f. SCCSRA79E63D708C) e residente in Mondragone (CE) via Domiziana n.270; **Cirelli Vittoria**, nata a Teano (CE) il 16.02.1983 (c.f.: CRLVTR83B56L083R) residente in Teano (CE) alla Via E. Rossi n. 1; rappresentati e difesi **dall'avv. Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843R) ed **Avv.s Antimo Buonamano** (c.f.: BNMNTM82E24D708U) iscritti al foro di S. Maria c.v., giuste procure in calce al presente atto, con studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18, tutti elettivamente domiciliati **in Roma presso l'Avv. Mario Brancaleoni -P.le Clodio, 14 - 00195 Roma Tel. 0639743494 – Fax 0662276673 -Pec: mariobrancaleoni@ordineavvocatiroma.org** dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823703405 oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@law.pec.it**

RICORRENTI**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), c.f. 80185250588 nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n.76, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER PIEMONTE- Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 Torino nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA- Via Mannelli, 113, Firenze nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILA ROMAGNA- Via Dè Castagnoli, 1, 40126 Bologna nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA via Pola, 11 - 20124 – Milano nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Roma, alla via Pinciani n.32, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHE' CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE CASERTA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Caserta, via Ceccano n.24,domiciliato presso l'Avvocatura di Stato di alla via dei Portoghesi 12 – 00186;

NONCHÉ' CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI- Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore, , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato in alla via dei Portoghesi 12 – 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO nella persona del Dirigente pro tempore, con sede Piazza Ernesto Gramazio, 2-3 - 82100 – Benevento, domiciliato presso l'Avvocatura di Stato di alla via dei Portoghesi 12 – 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ROMA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Roma, via Pinciani n. 32, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE LATINA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Legnano, 34, 04100 Latina LT domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Mannelli, 113, Firenze domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO , nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in via Coazze 18 – 10138 – Torino domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PARMA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Stradone Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma (PR) domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAVENNA nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via di Roma, 69 48121 Ravenna domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in via Copelli, 6 - 21100 - Varese domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MANTOVA nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in via via Cocastelli, 15 - 46100 Mantova domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

NONCHÉ NEI CONFRONTI

Del sig. **Leone Giuseppe** (c.f. LNEGPP76FT278115C) , nato a Capua (CE) il 27 ottobre 1976, residente in Cellole (CE) alla Via Benedetto Croce n. 19,) inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Caserta, sig.ra **Loffredo Luigia** nata il 22.10.1972 a Caserta (c.f. LFFLGU72T22B963N) e residente in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n°91 inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Roma e di tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso delle Graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, per tutti gli ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i

docenti che - in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, Beneventi, Roma, Firenze, Torino, Parma, Napoli, Varese, Mantova, Ravenna e Latina per le classi concorsuali AAAA/EEEE valide per il triennio 2014-2017- sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente.

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

- I. Del Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016** (pubblicato il 23.06.2016), aggiornamento del decreto ministeriale n. 235 dell'1 aprile 2014, nella parte lesiva per i ricorrenti (**doc. 1**);
- II. Del Decreto Ministeriale n. 325 del 03.06.2015** (pubblicato il 04.06.2015), aggiornamento del decreto ministeriale n. 235 dell'1 aprile 2014, nella parte lesiva per i ricorrenti (**doc. 2**);
- III. decreto del MIUR n. 235/2014** trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2011/2002; (**doc. 3**)
- IV. nonché di tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006** come meglio indicati nell'epigrafe del ricorso;
- V. del D.M. MIUR n. 53 del 14 giugno 2012** nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato con la creazione di una fascia aggiuntiva alla III fascia mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva dei docenti abilitati e titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VI. Dei Decreti Dirigenziali Uffici Scolastici Regionali per la Campania-Lazio-Piemonte-Toscana- Emilia Romagna e Lombardia Ambito territoriale di Caserta, Benevento, Roma, Firenze, Torino, Parma, Napoli, Varese, Mantova, Ravenna e Latina** con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per le varie classi di discipline meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicate e nelle parti in cui non annoverano i ricorrenti; (**doc. 4**)

VII. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nonché di tutti gli atti presupposti al D.M. del 22/06/2016 n. 495 che non consentono il riconoscimento del **Diploma Magistrale ante 2001/2002** quale titolo abilitante ed il consequenziale ingresso in GaE.

PREMESSO IN FATTO CHE

1. i ricorrenti hanno conseguito il **diploma Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 come da allegati (doc. 5):**

a. in base alla legge il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentirgli di accedere, da subito, a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare titolo per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali ad Esaurimento di cui alla **L. n. 124/199 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004**, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II° dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di tale abilitazione, **Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014** e poi il n. **325 del 03.06.2015** recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio **2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017**, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato;

b. Occorre sottolineare che i Decreti Ministeriali, oggi impugnati, hanno previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ed inserimento di nuovi titoli. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata **concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, **di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**; più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, [...] *la domanda (di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda*

presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]. La piattaforma web denominata **“Istanze on line”**, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l’ a.s. 2001/2002, **non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.** Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, **impediva – e impedisce attualmente –** ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie;

c. Alla luce di quanto sopra i ricorreni con diffida inviata tramite raccomandata **A/R (doc.6)** chiedono, il riconoscimento del diritto a essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso AAAA infanzia ed EEEE primaria per la provincia di Caserta, Benevento, Roma, Firenze, Torino, Parma, Napoli, Varese, Mantova, Ravenna e Latina nelle posizioni e con i punti spettanti, tale diffida conseguiva alla presentazione della domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per il triennio 2014/2017 inoltrata dai ricorrenti;

d. Il MIUR ad oggi non ha dato nessuna risposta agli odierni ricorrenti;

Ebbene, nel delineato quadro, gli odierni ricorrenti, lamentano di non poter avere accesso alla graduatoria ad esaurimento, perché, **il D.M. n. 495 del 2016**, ha, di fatto, precluso ogni nuova inclusione in graduatoria, anche con riserva, creando un vero e proprio sbarramento. Una siffatta preclusione risulta illegittima e dovrà essere annullata, previa concessione di idonee misure cautelari per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Attraverso il presente ricorso si intende porre in discussione la non conformità alla legge della graduatoria sotto il profilo della attività di formazione della stessa quale provvedimento di atti di macroorganizzazione, in quanto, attraverso gli stessi, l’Amministrazione definisce le modalità di inserimento in un canale di reclutamento del personale scolastico (**cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 25254/2009; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4 marzo 2011, n. 2005**).

E’ utile sottolineare che la questione è stata definita in maniera chiara con la sentenza n. **600 del 02.02.2012** emessa dal **Consiglio di Stato** il quale, in merito ad una fattispecie

analoga a quella oggetto di discussione, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il giudizio riguardava la impugnazione di una sentenza, resa in forma semplificata, con la quale era stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia sulla base dell'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale della scuola (**Ad. Plen. 12 luglio 2011, n. 11**). In tale decisione veniva ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria sulle controversie inerenti la corretta posizione di graduatoria dei docenti nell'ambito delle controversie relative alle graduatorie permanenti, sull'assunto che si trattava di questioni involgenti diritti soggettivi degli interessati, dal momento che venivano in considerazione atti riguardanti fasi successive alla conclusione del procedimento concorsuale, di fronte ai quali, sussisteva soltanto diritti soggettivi.

Il Consiglio di Stato, con la richiamata decisione, ha ritenuto che tali principi non possono trovare applicazione sulla base delle seguenti argomentazioni: *“E’ pacifico infatti che la controversia in oggetto riguarda in prima battuta, come correttamente osservato dall’appellante, un atto che è tipica espressione di autotutela decisoria, riguardante una fase del tutto interna al procedimento concorsuale (quella delle ammissioni e delle esclusioni), rispetto al quale le posizioni dei privati non possono che assumere consistenza di interesse legittimo. Il successivo atto di depennamento della odierna appellante dall’elenco dei docenti abilitati assume i tratti dell’atto consequenziale a contenuto vincolato, il quale non può avere incidenza alcuna sulla problematica della individuazione del giudice munito di giurisdizione. Quest’ultimo va al contrario individuato, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, sulla base della natura della posizione giuridica fatta valere che, per quanto detto, è di interesse legittimo (oppositivo). Da tanto consegue la sicura ascrizione della controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo di guisa che il ricorso va rimesso in primo grado al TAR, previo annullamento della impugnata sentenza, per l’ulteriore trattazione del merito”*.

Va, infine, rammentato che lo stesso **Consiglio di Stato con sent. n. 1973/2015** ha affermato la sussistenza della giurisdizione del A.G.A, nel giudizio avente ad oggetto le doglianze dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai quali, con il D.M. 235/2014, è stato precluso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo le censure formulate attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie.

Pertanto, a fronte di atti di c.d. gestione del rapporto, espressione del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione la posizione giuridica è di interesse legittimo, dovendosi, pertanto, ricorrere al giudice amministrativo, al fine di pretendere la conformità alla legge degli atti inerenti la gestione della graduatoria stessa (cfr. **Cass.Cass. SSUU 27991/2013**).

B. LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01.04.2014

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'articolo 1 stabilisce che: *“1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato.....”*. Al successivo art. 7 è stabilito che: *“1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. 2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamneto delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.”*. All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *“la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web [...]”*. L'art. 10, comma 2, lettera

b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]”. Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito “Istanze *on line*”, precludendo, pertanto, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

C. IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Dopo aver illustrato l’assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.¹

L’art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “*Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell’Infanzia)”.*

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all’art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]**”.

L’art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, “*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell’esame di maturità** a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e*

¹ Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato “*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*” all’art. 53 - intitolato “*Dell’istruzione magistrale*” - prevedeva come “*L’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali*”. L’art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva “*L’esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici*”. L’art. 39 del Testo Unico approvato con **Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato dalla **L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede “*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di **titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali***”.

dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. **L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare"*, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

Il Decreto Ministeriale **n. 175 del 1997**, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico **è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**

• **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s.2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa ***“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”.***

Anche il **CCNL mobilità scuola statale del 29 febbraio 2012** del Ministero Istruzione sancisce che: *“Conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997”*: **Significativa un nota del 1997 (812588/BL) emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer**, che assicurava: *“i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il loro valore abilitante”*; *A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale.*

La **Commissione Europea, in data 31.01.2014**, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità della direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione Europea (caso specifico Gran Bretagna).

La commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento **<<fully qualified to teach in Italy>>**, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale.

Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il diploma magistrale dovesse ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento.

Da ultimo tale diritto trova, anche nella Costituzione, il suo fondamento:

- **l'art. 97, terzo comma, Cost.** prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

- **l'art. 33, quinto comma**, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dalla ricorrente attraverso il conseguimento del Diploma di Maturità Magistrale.

D.LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.”* (ora Scuola dell'Infanzia). Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *“[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”*.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*. Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto *“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare”*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *“Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”*. L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”*.

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, **prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il***

D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal **Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012**. Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince ictu oculi che **il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei** per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

E. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

In via preliminare appare opportuno riportare la normativa che ha disciplinato nel tempo i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale. Il **D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974**, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosceva e regolava le sperimentazioni nelle scuole intese come:

- *“ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico”*
 - *“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti”*
- (art. 1).

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt'ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest'ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta "riforma Gelmini", a cui si è dato avvio con l'art. 64 del Decreto Legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con Decreto Legge 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008). Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

Il D.P.R. 419/1974 all'articolo 4, relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevedeva che *“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni*

delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. L’articolo 3, commi 1 e 2, della **Legge n. 341 del 1990**, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell’infanzia e primaria), stabilendo che “*Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell’indirizzo seguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell’indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili*”. Al successivo comma 7 è stabilito che “... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”. Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 1994, all’articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all’esito dell’esame di maturità presso l’istituto magistrale ha valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che “*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali*”. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall’**art. 17 della legge n. 425 del 1997**, la quale, all’art. 1 commi 2 e 3, ha previsto che “...2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400,

nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge. 3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.

L'articolo 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che “E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che “...ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....”.

Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del **Decreto interministeriale del 10.03.1997**, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che **“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. (..omissis...) 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.** L'art. 15, comma 7, del **D.P.R. n. 323/1998** (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che **“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante**

all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare". L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche *"Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".* Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14403701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.".* **Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012. Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali**

sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria. Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

F. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE – CAD. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INFORMATICA.

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dal **decreto ministeriale 235/2014** e dal **decreto ministeriale 325/2015** e da **ultimo decreto ministeriale 496/16**, non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione **dell'art. 51, comma 1**, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie, visto che per quanto riguarda i ricorrenti, ai sensi dei DD.MM richiamati era stato negato l'accesso al portale ***Istanze on-line*** e quindi l'unica procedura era quella a mezzo di raccomandata a.r..

Pertanto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, **viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994** (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione ed inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare **che l'art. 70, comma 13 del d.lgs n. 165 del 2001** vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal **decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487**. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato **nell'art. 89 del D.LGs. 18 agosto 2000 n. 267** (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Il predetto **art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000**, ai commi 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.

Ora, appare evidente che il regolamento e gli atti precedenti impugnati non abbiano rispettato i vincoli previsti **dall'art. 4 del DPR 487 del 1994** che, al comma 1, così dispone: *“le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione competente con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione [...]”*.

L'art. 38 del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che **“tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate per fax e via telematica”**.

L'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 vuole che *“I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne **la fonte di provenienza**, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*. Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo.”

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che *“La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, **è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore** quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente”* (T.A.R. Lazio Roma, sezione III, 14 febbraio 2006, n. 1066, sempre in questi termini Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951). Anche con la sentenza n. 1254 del

13.02.2008, il Tar del Lazio sez. III quater *“si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo, telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”* (articolo 43, comma 6, e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato).

Se ne deduce, quindi, che l'attualizzazione della normativa determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tanquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dalla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

G. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA ED IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. ATTUALITA' DELL'INTERESSE.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dai ricorrenti, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo,*

per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401". Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: la terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla **Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ.** modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti. In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.²

I diplomati magistrali, però, a causa del disconoscimento – **fino al mese di marzo del 2014** – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee, tale discriminazione continua sino ad oggi, vista sia l'impossibilità di accedere al programma istanze ***on-line*** ed il silenzio del MIUR alla richiesta tramite A/R.

Da tali motivi si evidenzia l'attualità dell'interesse ad agire, vista la continua inottemperanza del MIUR al riconoscere il Diploma Magistrale quale titolo abilitante e con la conseguenza dell'impossibilità ad accedere ai canali per l'inserimento del titolo.

² L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto " *A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazioni (...) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (...) in base alla Tabella allegata al presente decreto. (...).* La Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata: **"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)".** Al punto A), a sua volta denominato **TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA** viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria:
- *il superamento di un concorso per titoli ed esami;*
- *il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;*
- *il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- *l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.*
È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento **"comunque posseduto"** è titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.

H.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N. 143/2004. ECCESSE DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO NONCHÉ DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: “(...). *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007- 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, (...)».*”

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe **più** consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento** nella terza fascia **dei** docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

I ricorrenti però, **NON SONO “NUOVI ABILITATI”**, nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per loro entro l'a.s. 2001/2002, ma come chiaramente descritto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 21.07/2015 “...**Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle**

graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali...." (Consiglio di Stato n. 3628/2015 reg.prov.coll.).

I. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3813 DELL' 11 SETTEMBRE 2013 E PARERE 1415/2016 DEL 15/06/2016 CHE CONFERMA IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. 3813 dell'11.09.2013 recepito nel DPR n° 25 marzo 2014, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

La sentenza del consiglio di stato n. 1973/2015 e il riconoscimento dell'abilitazione posseduta dalle ricorrenti come titolo idoneo per l'ingresso nelle graduatorie per cui è causa.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. (doc. 8).

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

E ancora “[...] *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]*” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

Ma il provvedimento che ha cristallizzato il valore abilitante del diploma magistrale è la Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. L'ordinanza emessa dai Giudici della Plenaria (**la n. 1/2016**) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in Gae. Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che *“non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di remissione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento”*.(doc. 9)

Ma c'è di più, recentemente il Consiglio di Stato con parere n° 1415/2016 numero affare **2202/2014** ha confermato che: *“che, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016,*

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto, in una fattispecie analoga, che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare degli originari ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito); P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti, purché in possesso di titolo all'insegnamento magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.”.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente **nell'illegittimo comportamento del MIUR** che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduti non fosse abilitante.

J. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLE PRONUNCIE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014 – SENTENZA N. 1973/2015 DEL 16 APRILE 2015 E SENTENZA N. 3628/2015 DEL 21 LUGLIO 2015 - SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1973 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, definendo un giudizio in cui era stato impugnato **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** un atto regolamentare, ha definitivamente annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Tale annullamento ha **EFFICACIA ERGA OMNES** in quanto - come chiarito dal T.A.R. – ***“La decisione di annullamento dell’atto amministrativo ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell’annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l’effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti”***.³

Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l’A.G.A. ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l’azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia **ERGA OMNES** in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

L’efficacia **erga omnes** delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento parziale del dm. n. 235/2014 risultano del resto autorevolmente avallata dalla univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha rimarcato che ***“la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”***.⁴

³ Così, *ex multis*, TAR Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727, successivamente ribadita da T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631, ancora il T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79.

⁴ Consiglio di Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693; Consiglio di Stato Sez. V, 17- 09-2008, n. 4390; Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023; Consiglio di Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Consiglio di Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui ***“La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”***.

Del resto anche **Cassazione** ha chiarito che *“Il principio dell'efficacia **“inter partes”** del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento** di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari”*⁵

Questa difesa, ritiene opportuno ribadire come la domanda di accertamento della spettanza del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento è stata proposta da parte ricorrente sull'efficacia **“erga omnes”** delle già intervenuta **decisione di annullamento**, vale a dire sugli effetti delle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015** anche nei confronti dei non proponenti ricorsi.

In secondo luogo in considerazione della **necessaria disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 325/2014**, avendo definitivamente chiarito il Consiglio di Stato che dalla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consegue che *“[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”*. Il ricorrente ha pertanto invocato le citate decisioni del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 235/2014, per evidenziare come le graduatorie per le annualità 2014/2017 sono palesemente illegittime nella parte in cui non inseriscono in III fascia anche i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale sotto il precedente ordinamento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alle **Sentenze nn. 33878/2010; 33881/2010 e 33992/2010 del Tar del Lazio Sez. III bis** di annullamento del **Decreto Ministeriale n. 42/2009**, ma con considerazioni facilmente estensibili alla fattispecie in esame, *“La decisione di annullamento dell'atto amministrativo -che secondo un principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece **EFFICACIA ERGA OMNES** nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo*

⁵ Così *ex multis* **Cassazione 13/03/1998, n. 2734**, e in senso conforme **Cass. 4 giugno 1987 n. 4884**, successivamente ribadita da **Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728**, e **Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920**, per cui *“il giudicato amministrativo è dotato di efficacia “erga omnes” nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)”*.

insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. in termini TAR Sicilia – Palermo – Sez. III - 20/12/2011 n. 2407)⁶.

La giurisprudenza di merito che si è occupata del problema ha pertanto chiarito che “*Il diritto dei ricorrenti è stato **riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato**, che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante*”.⁷

Da ultimo anche la **sentenza n. 3788/2015 datata 3 agosto 2015**, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 2228/2015**, afferma che “*...l'appello è fondato e va accolto e gli aspiranti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia, e per l'effetto annullava il Decreto Ministeriale n. 232/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento...*”

Sempre nello stesso solco giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con una recentissima pronuncia ha ritenuto che, in tema di lavoro subordinato pubblico, i docenti diplomati all'Istituto Magistrale entro l'a.s. 2001/2002 abbiano diritto, ***ipso iure***, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: così, è illegittimo, anche in termini di ***fumus boni iuris*** e

⁶ TAR Lazio Sezione Terza Bis 16 settembre 2014, n. 9727.

⁷ Tribunale di Pordenone Ordinanza dell'11.6.2015, che sottolinea inoltre come “la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento.”. V. in senso conforme le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone**, del 14 luglio 2015 n. 10152015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone**, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme l'**Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano**, del 9 giugno 2015; ancora l'**Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di L'Aquila**, del 7 luglio 2015; V. in senso conforme il **Tribunale di Livorno** del 25 giugno 2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria “*atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad*

periculum in mora, e va pertanto annullato, il decreto ministeriale che, in sede di aggiornamento delle G.a.E., non abbia menzionato e, quindi, abbia, di fatto, escluso, tali docenti.

Come si legge dal dispositivo della sentenza “...*Anche sotto il profilo sostanziale, due le principali osservazioni da effettuare. **La prima sulla natura giuridica del rapporto configurabile tra Ministero e docente e, cioè, di interesse legittimo.** La seconda sulla natura giuridica del decreto di aggiornamento e, cioè, non di atto meramente applicativo della disciplina statale bensì di atto generale con efficacia immediatamente lesiva: **così, dal riconoscimento ex lege del diritto, consegue la lesività del decreto ministeriale, i termini per l'impugnazione ad hoc nonché la legittimazione attiva alla presentazione della domanda di inserimento nelle G.a.e.** De iure condito, i docenti già diplomati nell'a.s. 2001/2002, a differenza dei nuovi, hanno pieno titolo di essere chiamati, e quindi assunti a tempo indeterminato, dalle G.a.E. (Cons. di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973; Cons. di Stato, parere 11 settembre 2013, n. 3813; Cass., Sez. Unite, 23 dicembre 2013, n. 27991 e Corte Cost. n. 41 del 2011), oltretutto dalle graduatorie d'Istituto per supplenze brevi. *Rebus sic stantibus*, il Ministero non può, viceversa, invocare la legittimità del proprio decreto per presunta qualificabilità, in termini di deroga, di una decisione differente e per la generabilità di un danno, nella fattispecie consistente nel ritardo in sede di definizione dell'organico. Appare, quindi, attualmente condivisibile l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in ambito di esercizio dell'azione politico-legislativa ed amministrativa della P.A., ai fini dell'inserimento nelle G.a.e. (ovvero permanenti provinciali) è sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 21 luglio 2014, n. 7858, l'abilitazione, comunque posseduta *ratione temporis*, all'insegnamento: non sussiste, infatti, alcuna scissione giuridico-concettuale tra efficacia abilitante del titolo e requisiti per l'iscrizione nelle g.a.e. In tal senso, è illegittima, e non efficace, la disposizione normativa e quella amministrativa posterior, ergo in *peius*. (Consiglio di Stato con Sent. 21 luglio 2015, n. 3628).*”

K. ISTANZA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Nella specie ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento previa sospensione del provvedimento impugnato ed ove risulterebbe non mancato inserimento, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno

esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014”.

in forma specifica e quindi dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento IV° fascia per la provincia di Napoli e Caserta.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente sono stati illegittimamente privati della possibilità di avere incarichi di servizio ma, ancor più grave è la impossibilità di poter rientrare nel programma di stabilizzazione attivato dal Governo con la **Legge 107/2015**.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo cpa a tenore del quale “...quando nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse fini risarcitori...”, la richiesta di essere inserito nella graduatoria in questione in forma specifica, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo di diniego, nonché l'elemento soggettivo della colpa consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (**TAR Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396**).

E' ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “ *il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico, caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta a comportarsi con correttezza e buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale (Cas. Sez. lav. 19 aprile 2006 n. 9049)*”.

Parte i ricorrenti, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito oltre che un danno economico anche da perdita di chance.

Non v'è dubbio allora che, ai sensi dell'art. 30, comma 2 cpa “ *sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento nella graduatoria, non essendo in dubbio, nella specie che questa sia in tutto o in parte possibile.

L. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLEGITTIMITA' ED IRRAGIONevolezza. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La scelta operata dall'amministrazione è gravemente lesiva del diritto dei ricorrenti, , di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: *“ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”*, in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost). In definitiva il provvedimento impugnato penalizza ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti. Risulta palese che il provvedimento impugnato sancendo l'esclusione dei ricorrenti, è destinato ad incidere sul tenore di vita dei medesimi relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro.

ISTANZA CAUTELARE

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti, impone l'attivazione di apposita tutela cautelare.

Con **Ordinanza n. 1/2016 emessa il 27.4.2016** il Consiglio di Stato ha precisato che: *“non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrente – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrente ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito)”*.

A tal proposito si chiarisce che l'attuazione della riforma scolastica di cui alla **L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. “buona scuola”)** prevede un piano straordinario di assunzioni, riservato al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e che, quindi, sono destinate

inevitabilmente ad essere soppresse. Con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 767 del 17 luglio 2015, successivamente pubblicato sul sito istituzionale del MIUR è stata bandita la procedura telematica per il reclutamento straordinario alla quale i ricorrenti non hanno potuto accedere perché non formalmente presenti in graduatoria.

La misura cautelare richiesta, dunque, ha lo scopo di consentire ai ricorrenti di partecipare alle procedure previste dal Piano straordinario di stabilizzazione, esprimendo le molteplici preferenze previste dallo stesso piano e, allo stesso tempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

Esistono quindi fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto del ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto la sentenza di merito sarà successiva rispetto al piano straordinario di assunzioni. Detta pronuncia giudiziale, postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Giova evidenziare, inoltre, che con numerosi circolari, l'Amministrazione resistente ha dato avvio ad un apposito procedimento di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, volto appunto a consentire l'inserimento dei docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, purché in possesso di un provvedimento giudiziale *ad hoc*. In assenza di una pronuncia cautelare, quindi, i ricorrenti perderebbero ancora una volta la possibilità di poter figurare in dette graduatorie, dal momento che la "finestra temporale" utile è destinata a chiudersi entro l'avvio del prossimo anno scolastico 2016/2017.

Vista la ristrettezza dei termini sopra indicati, si ritiene che l'urgenza sia tale da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, considerato che la stessa PA riconosce di poter inserire in graduatoria, seppur con riserva, i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli.

Ma vi è di più.

Il mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento comporta altresì che i ricorrenti non figurino nemmeno nella prima fascia delle graduatorie di istituto (riservata appunto ai docenti iscritti nelle Gae ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 cit.), ma solo nella seconda fascia, come previsto anche dal D.M. 22 maggio 2014 n. 353 per il triennio 2014/2017. Ne discende che i ricorrenti si trovino nella penalizzante condizione di non poter ambire neanche alla *chance* di ottenere incarichi di supplenza breve, conferiti dai singoli plessi scolastici per le esigenze temporanee di servizio. **I ricorrenti, quindi, si vedrebbero inevitabilmente "scavalcati" da colleghi presenti nelle graduatorie provinciali indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.** Si tratta con tutta evidenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che risultano irrimediabilmente violati i diritti personali e morali dei ricorrenti. In tal senso, la persistente e pervicace violazione di un diritto, invero accertato in plurime sentenze dell'autorità giudiziaria, con un comportamento gravemente negligente dell'amministrazione resistente a fronte della chiara sussistenza di posizioni giuridiche da tutelare, finisce per restituire nuovamente il ricorrente in una dimensione di cronica incertezza lavorativa./

Ad ulteriore conforto circa la fondatezza delle pretese azionate in via cautelare, e quindi della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, giova osservare che è ormai ampio e dettagliatamente motivato l'orientamento giurisprudenziale già formatosi in ordine al diritto dei docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, di partecipare al piano straordinario di assunzioni ex lege n. 107/2015. In merito, si richiamano i plurimi precedenti cautelari conformi di recente intervenuti in fattispecie analoghe a quelle di cui è causa. Fra i più recenti provvedimenti si segnalano:

TAR Lazio sez.III bis ordinanza n° 03114/2016 con la quale: *"Preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016); rilevato, in via ulteriormente preliminare, che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id.n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, atteso che l'ricorrente è docente precaria in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che nel 2015 ha chiesto l'inserimento in GAE nella Provincia di Padova; Vista l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016*

*dell'A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza e per l'effetto: a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti in GAE, secondo quanto indicato in motivazione".(ex plus. **TAR Lazio sez. III bis Ordinanza N. 4119/2016**) (doc.10)*

Inoltre, con l'ordinanza sez. VI Ordinanza n° **2161/2016** il **Consiglio di Stato** ha confermato il decreto monocratico n°1170/2016 ed ha deciso che: *"Premesso che con ordinanza n. 547/2015 del 19-2-2016 è stato disposto l'inserimento con riserva degli istanti nelle GAE; Rilevato che, in base al costante orientamento della Sezione, un depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, non sembra avere fondamento legislativo, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015, dovendosi ulteriormente precisare che da tanto deriva l'obbligo di considerazione del punteggio spettante al docente; Ritenuto per quanto sopra che debba essere integralmente confermato il decreto monocratico n. 1170/2016 del 7-4-2016, alla cui motivazione si rinvia, con conseguente accoglimento della domanda esecutiva; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) **Accoglie la proposta istanza di esecuzione nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e nel richiamato decreto monocratico presidenziale.**"* (doc.11)

Per tutto quanto esposto si richiede un provvedimento Cautelare che disponga l'inserimento in pieno diritto o in subordine con riserva dei ricorrenti tutti nelle Gae di competenza.

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.

Si è detto nel suesteso ricorso che i DD.MM. impugnati si fondano su un palese atteggiamento discriminatorio della P.A., giungendo ad escludere, dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti abilitatisi in un diverso periodo temporale.

Si è detto e documentato, nel presente ricorso, che la motivazione dei Decreti Ministeriali è assolutamente illegittima e prevede una disparità di trattamento basata solo su un dato temporale a discapito del **principio del merito**, quest'ultimo, deve essere l'unico elemento da considerare come criterio discriminante tra i partecipanti ad una procedura concorsuale; dato che, gli odierni ricorrenti, se così non fosse, si vedrebbero preclusa la possibilità di essere destinatari di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tutto ciò determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esperire e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali, come ampiamente delineato nel presente ricorso.

Altrimenti, dalla mancata sospensione urgente degli atti impugnati **discenderebbe un sicuro documento all'interesse pubblico in attesa della decisione Collegiale.**

Con i recentissimi Decreti Monocratici emessi da codesto Tribunale, con il quale: *“Preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016); rilevato, in via ulteriormente preliminare, che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.1973/2015, id.n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante; Vista l’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta l’istanza cautelare della ricorrente volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016; P.Q.M. Accoglie la domanda e per l’effetto ordina l’inserimento provvisorio nella graduatoria di riferimento. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 luglio 2016...”*, tale Decreto monocratico è stato confermato con l’**Ordinanza n°4119 del 14.07.2016. (doc. 12)**

Si è espresso sul periculum in mora anche Consiglio di Stato con **Decreto Monocratico n° 1170-2016** chiarendo che: *“Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere*

*il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 9 giugno 2016, e che tale pregiudizio riveste nella specie i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità; Considerato che, impregiudicate tutte le valutazioni in sede cautelare collegiale e nel merito, sussiste l'estrema gravità e urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a., sicché, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm, deve ordinarsi all'Amministrazione resistente di dare corretta esecuzione all'ordinanza n. 547/2016 del 19.2.2016, **disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti nella graduatoria provinciale ad esaurimento. Deve altresì richiedersi all'Amministrazione resistente di convocare gli odierni istanti ai fini della possibile individuazione quali destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato, non dovendosi considerare l'inserimento nelle graduatorie "con riserva" come preclusivo della formulazione di proposte di assunzione - a tempo indeterminato e determinato - per scorrimento delle graduatorie citate....** P.Q.M. Accoglie l'istanza nei termini di cui in motivazione.", confermata con **Ordinanza n° 2161/2016 del 10.06.2016. (doc. 13)***

*** **

Si chiede, pertanto, la sospensione *inaudita altera parte*, degli atti impugnati in ricorso, fino alla decisione collegiale per la quale si auspica una fissazione in tempi brevi.

P.Q.M.

Si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito Voglia, in accoglimento dei motivi di ricorso ed alla luce dei fatti sopra dedotti:

1. Voler accogliere il ricorso e **annullare**, previa sospensiva cautelare monocratica o collegiale, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, **disporre** l'ammissione in pieno titolo o con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Caserta, Beneventi, Roma, Firenze, Torino, Parma, Napoli, Varese, Mantova, Ravenna e Latina Caserta e Roma per il personale docente e pertanto disporre l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi in parte *de qua*;
2. di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio, anche, ex art. 30, comma 2, dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.; di voler disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al

presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza;

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il relativo contributo unificato è di € 325,00, in quanto ridotto della metà avente ad oggetto pubblico impiego.

Cellole / Roma 27.07.2016

Avv. Giuseppe Izzo

Avv.s Antimo Buonamano

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe Izzo e Avv. s. Antimo Buonamano**, che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'USR per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Beneventi, Roma, Firenze, Torino, Parma, Napoli, Varese, Mantova, Ravenna e Latina

- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primarie ed infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio della ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del

Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, “... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle / Roma 27.07.2016

Avv. Giuseppe Izzo

Avv. s Antimo Buonamano